



Comune di Gagliano Aterno
(Provincia dell'Aquila)

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 6	Reg 29/03/2019	OGGETTO: Approvazione piano finanziario e tariffe TARI 2019.
------	-------------------	--

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventinove** del mese di **marzo**
alle ore **15.20** nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Gagliano Aterno.

Alla seconda convocazione in sessione **Straordinaria**
che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

SINDACO - PRESIDENTE				Presente	Assente		
Di Braccio Mario				X			
CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
Garzisi Nicola		X		Ciacchi Sandro Antonio	X		
Colamartini Carlo			X	Santilli Luca	X		
Casale Beatrice			X	Colucci Simona Maria			X
Quaglia Tiziana			X				
-----	-----						
Bianchi Alfio		X					
Vacca Orazio Fausto		X					
Assegnati n. 11	Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:					Presenti. n. 6	
In carica n. 10						Assenti n. 4	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor **Mario Di Braccio** nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Segretario comunale Dott. **Cesidio Presutti**
- La seduta è **Pubblica**.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (convertito in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti ed in particolare:

- **il comma 639**, così come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale *"... È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ..."*;
- **il comma 652**, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68, dall'art. 1, comma 27, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, dall'art. 17, comma 1, L. 19 agosto 2016, n. 166, dall'art. 1, comma 38, L. 27 dicembre 2017, n. 205 e da ultimo dall'art. 1, comma 1093, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- **il comma 653** ai sensi del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*
- **il comma 655** ai sensi del quale *"... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007,*

n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;

– **il comma 658** ai sensi del quale “... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;

Richiamate quindi,

- le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 14 febbraio 2019;

- la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 “... Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) ...” nella quale si rappresenta che “... ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti ...” e questo in quanto, da un lato “... i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (...), si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto “... della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...”, e dall'altro che “... gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate ...”;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale “... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 06/09/2014, avente per oggetto “Regolamento IUC – Approvazione”;

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti proposto dall'Amministrazione, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2019 di €. 48.997,87;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 23/03/2018, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2018;

Considerato che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione;

Visto il comma 654 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;

Visto il Piano Economico Finanziario per l'anno 2019, riguardante il servizio di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani allegato al presente atto sub "A";

VISTO l'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2018 il Comune, nella determinazione delle tariffe TARI, deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard;

CONSIDERATO che la citata previsione normativa non si riferisce al Piano Economico Finanziario (P.E.F.) del gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma ai costi rilevanti nella determinazione delle tariffe;

VISTE le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013" del MEF per supportare gli Enti Locali nell'analisi della stima dei fabbisogni standard per la funzione "smaltimento rifiuti";

RITENUTO pertanto di approvare, per l'anno 2019 e con decorrenza 1/1/2019, le tariffe del tributo TARI, quale allegato "B";

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;
- il D.M. Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 che ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018);

Richiamato, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, ai sensi del quale *"... A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle*

disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997 ...";

RICHIAMATA la Legge 31/12/2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

CONSIDERATO di confermare i versamenti TARI previsti in due rate e precisamente:

- MAGGIO
- NOVEMBRE

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RILEVATO che il Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, art. 147 bis, 1° comma, del T.U. D. Lgs. vo267/2000 così come modificati ed integrati dalla Legge 213 del 7.12.2012 ha espresso parere favorevole:

con voti unanimi espressi in forma palese, presenti e votanti n 6 consiglieri

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per l'anno 2019, e per la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale al presente atto il Piano Finanziario della Gestione del servizio Rifiuti e del Piano Tariffario TARI (Tassa Rifiuti) allegato al presente atto sub "A";
2. **DI FISSARE** per l'anno 2019, il tasso di copertura dei costi risultanti dal piano finanziario nella misura del 100%, da garantire attraverso l'applicazione delle tariffe determinate con il presente atto di cui al successivo punto;
3. **DI APPROVARE** entro i termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe relative al tributo Tassa sui rifiuti (**TARI**) per l'anno 2018 aventi decorrenza 1/1/2018, come da allegato parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche all. "B";
4. **DI CONFERMARE** i versamenti TARI previsti in due rate e precisamente maggio e novembre;
5. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011;
6. **DI DICHIARARE** con separata ed unanime votazione, presenti e votanti n. 6 consiglieri, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Tuel;

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Cesidio Presutti



IL PRESIDENTE
Mario Di Braccio

Per il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato - art. 49 T.U.E.L.:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Di Pietrucci Tiziana



Per il parere di regolarità contabile del responsabile di ragioneria - art. 49 T.U.E.L.:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Di Pietrucci Tiziana



N. 193 Reg.

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi quindici giorni consecutivi.(art. 32 comma 1 legge n. 69/2009).

Dalla Residenza comunale, li 10/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Cesidio Presutti



Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

- che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva in data perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

E' stata pubblicata sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni dal al consecutivi

Dalla Residenza comunale, li

Il Segretario Comunale

Comune di GAGLIANO ATERNO

UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2019

Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria m ²	Kc		Kd	QUOTA FISSA		QUOTA TARIFFA	
			Coef	Sud<5000		Euro/m ²	Euro/m ²	VARIABILE	TOTALE
6 P6 Alberghi senza ristorante	3	538,00	ad-hoc	1,40	Sud<5000	ad-hoc	0,236920	Euro/m ²	QF+QV
8 P8 Uffici, agenzie, studi professionali	4	140,00	ad-hoc	1,20	11,00	ad-hoc	0,203074	Euro/m ²	2.697,00
12 P12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, scultore	1	125,00	ad-hoc	0,78	6,85	ad-hoc	0,131938	Euro/m ²	2.697,00
15 P15 Attività artigianali di produzione beni specifici	1	110,00	ad-hoc	1,30	11,00	ad-hoc	0,219997	Euro/m ²	2.697,00
17 P17 Bar, caffè, pasticceria	1	50,00	ad-hoc	2,19	19,25	ad-hoc	0,370611	Euro/m ²	2.697,00
18 P18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1	81,00	ad-hoc	1,00	8,50	ad-hoc	0,169229	Euro/m ²	2.697,00
23 P23 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1	100,00	ad-hoc	0,66	5,85	ad-hoc	0,111691	Euro/m ²	2.697,00
Totale	12	1.144,00							

UTENZE DOMESTICHE ANNO 2019

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/UtENZA	Euro/ Persona	Euro/UtENZA
Famiglie di 1 componente	13	1.374,00	4,4%	105,7	Sud<5000 0,75	54.707910 1,60	32,55	54.707910	54,71	87,26
Famiglie di 2 componenti	19	1.989,00	6,5%	104,7	0,88	1,80	37,83	98.474238	49,24	136,30
Famiglie di 3 componenti	20	1.988,00	6,8%	99,4	1,00	2,20	40,82	120.357402	40,12	161,17
Famiglie di 4 componenti	13	1.429,00	4,4%	109,9	1,08	2,50	48,75	136.769775	34,19	185,52
Famiglie di 5 componenti	2	190,00	0,7%	95,0	1,11	3,00	43,30	164.129730	32,82	207,42
Famiglie di 6 o più componenti Non residenti o locali tenuti a disposizione	1	120,00	0,3%	120,0	1,10	3,40	54,20	186.006894	31,00	240,21
Superfici domestiche accessorie	226	21.984,00	76,9%	97,3	1,00	2,20	39,94	120.357402	0,57	160,30
Totale	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	-	-	-	-
	294	29.074,00	100%	98,9	Media	Media		Media	40,35	

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2019

Comune di CAGLIARI ATERNO			
COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
	0%	100%	
Costi vari (sia fissi che variabili)	0,00	0,00	0,00
CSL - Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	14.000,00		14.000,00
CARC - Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	2.000,00		2.000,00
CGG - Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	2.000,00		2.000,00
CCD - Costi comuni diversi	0,00		0,00
AC - Altri costi operativi di gestione	0,00		0,00
CK - Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	0,00		0,00
minori introiti (rimborsi) + sconti compostiere	-6.000,00		-6.000,00
CSL - Costi di SPAZZ. E LAVAGGIO STRADE E AREE PUBBLICHEraccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		0,00	0,00
CRT - Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		5.348,11	5.348,11
CTS - Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		2.597,96	2.597,96
AC - Altri costi operativi di gestione		17,43	17,43
Frazione Organica (FORSU)		8.931,34	8.931,34
Carta		2.228,38	2.228,38
Plastica		5.348,11	5.348,11
Vetro		2.228,38	2.228,38
Verde		0,00	0,00
Ingombranti		3.986,07	3.986,07
Altre tipologie		141,21	141,21
Contributo CONAI (a dedurre)		-1.956,26	-1.956,26
Frazione Organica (FORSU)		2.299,23	2.299,23
Carta e cartone		283,47	283,47
Plastica		1.613,98	1.613,98
Vetro		133,32	133,32
Verde		0,00	0,00
Ingombranti		3.697,10	3.697,10
Farmaci		100,05	100,05
SOMMANO	12.000,00	36.997,87	48.997,87
	0,24	75,51%	1,00
% COPERTURA 2019			1,00
PREVISIONE ENTRATA			48.997,87
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			0,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			0,00
ENTRATA TEORICA	12.000,00	36.997,87	48.997,87
UTENZE DOMESTICHE	11.760,00	34.482,40	46.242,40
% su totale di colonna	98,00%	93,20%	94,38%
% su totale utenze domestiche	25,43%	74,57%	100,00%
UTENZE NON DOMESTICHE	240,00	2.515,47	2.755,47
% su totale di colonna	2,00%	6,80%	5,62%
% su totale utenze non domestiche	8,71%	91,29%	100,00%
QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2018			
	Kg	%	
TOTALE R.S.U.	90.442		
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE	-	0,00%	
A CARICO UTENZE	90.442		
UTENZE NON DOMESTICHE	6.149	6,80%	
UTENZE DOMESTICHE	84.293	93,20%	
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE		0,50	
OCCUPANTI NON RESIDENTI	226		
AREA GEOGRAFICA E ABITANTI	Sud<5000		
ABITANTI >5000	NO		
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA	2018		
ALiquota E.C.A. 2012	0%		
ADDITIONALE PROVINCIALE	5%		